

Comune di Lurago d'Erba

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n.287, pubblicata sulla G.U. del 7 maggio 1952 N.102, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificata dalle Leggi 24 novembre 1951 n.1324, 5 maggio 1952 n.405 e 27 dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 gennaio 1957;

VISTA la Legge 24 marzo 1978 n.74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978;

RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art.21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, **non oltre il 31 luglio** p.v., per iscriversi negli elenchi integrativi comunali, utilizzando il modello di domanda predisposto dall'Ufficio Anagrafe del Comune:
2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) Buona condotta morale;
 - c) Et  non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
 - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivit  di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attivit  di servizio.
 - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Anagrafe nell'orario di apertura al pubblico.

Dalla Residenza Comunale li, 2 aprile 2025

IL SINDACO

Daide Colombo

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)